

**AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA**

**Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189**

**CONTRATTO PER SCRITTURA PRIVATA**

TRA

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, con sede legale in Pavia e domiciliata ai fini del presente atto in Pavia, Viale Repubblica n. 34, CAP 27100, C.F. e P. IVA 02613080189, in persona del legale rappresentante, dott. Marco PATERNOSTER, nato il 31 luglio 1970 a Milano (Italia), giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.L. n. XI/4884 del 14 giugno 2021 (di seguito nominata, anche solo "ASST di Pavia" o "Stazione Appaltante")

**E**

SERENITY S.p.A. (di seguito: "il Fornitore", con sede legale e amministrativa in Ortona (CH), Località Cucullo snc cap. 66026, C.F. n. 01251280689 - Partita IVA n. 01635360694, rappresentata dall'Ing. Francesco Lo Piccolo, nato a Genova il 10 agosto 1965, C.F. LPCFNC65M10D969M, nella sua qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Delegato, domiciliato ai fini della carica presso la sede legale della Società stessa.

**PREMESSO**

-che con deliberazione dell'A.S.S.T. di Pavia n. 713 del 22 luglio 2022 è stato disposto di aggiudicare, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di ausili monouso ad assorbimento per incontinenti - pazienti assistiti. Con la medesima deliberazione 563/22 si

è autorizzato l'approvvigionamento di tali prodotti limitatamente alla parte relativa ai fabbisogni di questa Azienda, con stipula del relativo contratto con la Società aggiudicataria Serenity S.p.A. di Ortona (CH), per il periodo decorrente dal 01 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 e per l'importo complessivo di € 1.808.859,95 I.V.A. 4% esclusa;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Efficacia e contenuti del Contratto**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto: il Capitolato Speciale, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica della società aggiudicataria, agli atti della UOC Acquisti e Servizi Informativi
2. l'efficacia del presente Contratto è, in ogni caso, subordinata all'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016.

**Articolo 2 - Oggetto del contratto**

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia affida alla Società SERENITY S.p.A., con sede legale e amministrativa in Ortona (CH), Località Cucullo snc cap. 66026, C.F. n. 01251280689 - Partita IVA n. 01635360694, la fornitura di ausili monouso ad assorbimento per incontinenti - pazienti assistiti, in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, nell'offerta della predetta Società e nella comunicazione di aggiudicazione prot. n. 55926 del 25 luglio 2022.

Al presente contratto è stato attribuito il seguente CIG: 9168891835.

### **Articolo 3 - Durata e valore del Contratto**

1. Il presente Contratto ha decorrenza dal 01 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, fatta salva la risoluzione anticipata in caso di adesioni a convenzioni centralizzate da parte di ARIA S.p.A. e/o di Consip S.p.A.
2. L'importo complessivo del contratto è di complessivi € 1.881.214,35 comprensivi di I.V.A.
3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la ASST di Pavia, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, in ragione delle effettive necessità aziendali (ad es. cause di ridimensionamento delle attività istituzionali dovute a sopravvenute disposizioni nazionali o regionali o per altre ragioni di pubblico interesse), potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.
4. Il compenso risultante dall'applicazione del presente articolo e dall'offerta presentata in gara dall'Affidatario deve intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere a carico dell'Affidatario, ivi inclusi, in via esemplificativa e non esclusiva, tutti gli oneri per l'utilizzo di manodopera nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di lavoro, gli oneri contributivi e fiscali, tutti i costi diretti e indiretti per la prestazione della fornitura, le spese generali e più in generale qualsiasi spesa comunque inerente la

fornitura. Conseguentemente, è escluso qualsiasi compenso aggiuntivo, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto nel presente contratto.

**Articolo 4 - Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. Si precisa che l'entità della fornitura richiesta è commisurata al fabbisogno presunto dell'A.S.S.T. di Pavia. Di conseguenza la Società aggiudicataria è tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate dall'A.S.S.T. di Pavia, senza avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 3, punti 3) e 4) del presente Contratto.
2. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata, che si intendono qui integralmente ed espressamente richiamate.
3. Sono altresì a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto d'appalto e che, comunque, ogni attività che si rendesse necessaria ed opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni contrattuali.

## **Articolo 5 - Altri oneri ed obblighi**

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019, pubblicato sul sito istituzionale, obbligandosi a uniformare ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso esprime l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto. Nel caso in cui il Fornitore non rispettasse per tutta la durata gli impegni e gli obblighi di cui al Patto di integrità, la ASST di Pavia avrà il diritto di risolvere il Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti, nonché comunque quelli stabiliti dal Patto di integrità dei contratti pubblici regionali.

2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione di adeguare il proprio comportamento al Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASST di Pavia pubblicato sul Sito Istituzionale;

3. il Fornitore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti di cui alla L. n. 190/2012 (c.d. "legge Anticorruzione") e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, adottato da ASST di Pavia con Deliberazione n. 396 del 28.04.2022 e pubblicato sul Sito Istituzionale.

4. Il Fornitore si impegna a rispettare le vigenti norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

5. Il Fornitore si impegna ad eseguire, con la piena assunzione di ogni rischio, la fornitura affidatagli secondo i dettami della migliore prassi professionale.

6. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'A.S.S.T. di Pavia ogni modificazione degli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione, a mezzo P.E.C., dovrà essere tempestivamente resa entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

7. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, la ASST di Pavia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **Articolo 6 - Cauzione definitiva**

1. La garanzia definitiva è disciplinata dall'art. 103 del Codice.

2. Al momento della stipula del presente contratto, l'Affidatario ha presentato cauzione definitiva dell'importo di € 72.354,40 con polizza n. 460011784952 emessa il 4 agosto 2022 da UniCredit S.p.A. di Milano.

3. La cauzione definitiva si intende prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti della Stazione Appaltante e pertanto resta espressamente inteso che la ASST di Pavia ha

il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

#### **Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. A tal fine ha dichiarato che utilizzerà il seguente conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva attivato presso la Banca Nazionale del Lavoro di Como - IBAN IT74S010051090000000017728 e che le persone delegate ad operare sul conto sono:

-Ing. Francesco Lo Piccolo nato a Genova il 10 agosto 1965 (cod. fiscale LPCFNC65M10D969M)

-Dott. Livio Valentini nato a Loreto Aprutino (PE) il 01 luglio 1977 (cod. fiscale vlnlvi77101e691w).

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto e alla prefettura-UTG della Provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

3. Il Fornitore, pena la nullità del presente Contratto, si impegna pertanto ad utilizzare il conto corrente dedicato indicato al punto precedente per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto che dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 del Codice Civile nei casi in cui il

Fornitore stesso effettui transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

4. Il Fornitore, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, si impegna a comunicare alla ASST di Pavia entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente. Il Fornitore ha altresì l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in ogni comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima, il CIG della procedura.

#### **Articolo 8 - Risoluzione del Contratto**

1. Il presente Contratto si risolve, oltre ai casi previsti dall'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, anche qualora ricorra una più condizioni di seguito riportate.

2. La ASST di Pavia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con PEC (ovvero raccomandata A/R), il Contratto:

- qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti di ordine generale e personale per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per l'esecuzione dello stesso;



- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti dell'Affidatario di un provvedimento interdittivo antimafia;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.

3. Inoltre la ASST di Pavia, previa concessione di idoneo termine per l'adempimento e/o per le controdeduzioni, non inferiore a 15 giorni, potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- in caso di violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità per gli Appalti Regionali;
- per gravi violazioni dei principi del Codice di Comportamento citato al precedente art. 5.
- in caso di gravi inadempimenti;
- negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, delle eventuali penali, nonché degli

eventuali danni conseguenti, e fatto salvo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante di escutere la cauzione a garanzia del contratto e di agire per il maggiore danno eventualmente patito.

#### **Articolo 9 - Recesso dal contratto**

1. A.S.S.T. di Pavia ha diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016, n qualsiasi momento, previo preavviso al Fornitore non inferiore a 20 (venti) giorni. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

#### **Articolo 10 - Controllo sull'esecuzione e penali**

1. L'A.S.S.T. di Pavia, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), provvederà a verificare periodicamente la regolarità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e la sua corrispondenza alle disposizioni previste nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica e nel presente Contratto. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del Contratto, l'A.S.S.T. di Pavia ha la facoltà di applicare penali da inadempimento, commisurate all'entità della violazione e delle conseguenze ad essa correlate.

2. In ogni caso di ritardo rispetto ad una delle tempistiche previste negli atti di gara, nell'offerta o nel presente contratto, l'ASST di Pavia avrà la facoltà di applicare penali

da ritardo in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti a causa di ritardi o altri inadempimenti dell'Affidatario.

**Articolo 11 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è individuato nel Dirigente Amministrativo dell'U.O.C. Acquisti e Servizi Informativi - Settore Acquisti, Dott.ssa Lucia Lion. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) è la Dr.ssa Laura Daprada, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Protesica e Integrativa Territoriale, secondo quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. in relazione ai contratti pubblici di servizi e forniture" approvato con Deliberazione n. 1004 del 30 dicembre 2019.

2. Il Fornitore, all'atto della stipula del presente Contratto, è tenuto a comunicare per iscritto all'ASST di Pavia, il nominativo ed il recapito del Referente che avrà il compito di interloquire con questa Amministrazione, in particolar modo, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, durante la vigenza del contratto.

## **Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti**

1. Per l'esecuzione del contratto la ASST di Pavia corrisponderà esclusivamente quanto proposto dal Fornitore nell'Offerta Economica, nella misura e secondo le modalità previste negli atti di gara o successivamente concordate, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo. Tali pagamenti si riferiscono alle prestazioni eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali ed il loro versamento avverrà previa emissione di fatture in conformità alla normativa vigente. Per le prestazioni rese, il Fornitore emetterà fattura elettronica in attuazione del D. L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014. Il pagamento della fornitura avverrà nei termini stabiliti negli atti di gara ed entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica. Il Fornitore ha l'obbligo di indicare in ogni fattura, ovvero in ogni comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima, il CIG della procedura, nonché il numero di ordine NSO.

## **Articolo 13 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Affidatario e la ASST di Pavia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare le prestazioni dovute.

#### **Articolo 14 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento**

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (di seguito: "GDPR o Regolamento"), entrato in vigore il 24/05/2016 con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al suddetto Regolamento.

3. ASST di Pavia tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la ASST di Pavia acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi all'Affidatario.

4. Titolare del trattamento dei dati personali è la ASST di Pavia, con sede legale in Viale Repubblica n. 34, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

5. La ASST di Pavia, con successivo atto formale, qualora ne ricorreranno

i presupposti normativi, si riserva di nominare ai sensi dell'art. 28 del Regolamento l'Affidatario quale Responsabile Esterno del Trattamento.

6.La ASST di Pavia e l'Affidatario garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del citato Regolamento Generale.

7.Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro.

8.La trasmissione dei dati dall'Affidatario alla ASST di Pavia avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al citato Regolamento Generale.

#### **Articolo 15 - Disciplina applicabile**

1.Per quanto non previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in gara dall'Affidatario, si applicano il D.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i., le eventuali norme sopravvenute in materia di contratti pubblici, nonché il Codice Civile.

#### **Articolo 16 - Forma del contratto**

1. La presente scrittura è redatta in formato elettronico, sottoscritta dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, così come modificata con Legge 9/2014, e verrà registrata in caso d'uso. La presente scrittura privata non autenticata

in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 è firmata non contestualmente, scambiandosi tra le Parti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e si perfeziona al momento dell'ultima sottoscrizione. Detta scrittura è soggetta a imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 672/1972 art. 2. Le spese per bolli, scritturazione, imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione, si convengono a carico dell'Affidatario.

L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA

*Il Legale Rappresentante*

(Dott. Marco PATERNOSTER)

Firmato digitalmente

SERENITY S.p.A.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

(Ing. Francesco LO PICCOLO)

Firmato digitalmente

Il Fornitore dichiara di approvare specificatamente gli articoli n. 5 (altri oneri ed obblighi), n. 7 (tracciabilità dei flussi finanziari), n. 8 (risoluzione del contratto), n. 10 (controllo sull'esecuzione e penali).

IL LEGALE RAPPRESENTANTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

(Ing. Francesco LO PICCOLO)

(Firmato digitalmente)